



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate

D. LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147, CONCERNENTE “DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE”.

PRINCIPALI NOVITA’ DI INTERESSE OPERATIVO

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, emanato in attuazione dell’art. 12 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale il Governo è stato delegato ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta, nonché per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione Europea.

Più in dettaglio, le novità contenute nel D.Lgs. n. 147/2015 riguardano:

- a. l’introduzione della disciplina degli **accordi preventivi** per le imprese con attività internazionale e dell’**interpello per i nuovi investimenti** (artt.1 e 2);
- b. la modifica dei regimi di tassazione dei **dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** (art. 3);
- c. la disciplina della **deducibilità degli interessi passivi** (art. 4);
- d. il regime di indeducibilità dei **costi “black list”** e **norme di interpretazione autentica** delle disposizioni in materia di **prezzi di trasferimento** e di determinazione del **valore normale** (art. 5);
- e. alcune modifiche alla normativa concernente il **consolidato nazionale** (art. 6);
- f. i criteri di determinazione del reddito delle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato e l’esenzione degli utili e delle perdite delle medesime entità ubicate all’estero (art. 7);
- g. il regime delle **controllate e delle collegate estere** (art. 8);
- h. la revisione della disciplina in tema di **spese di rappresentanza** (art. 9);
- i. l’**abrogazione dell’art. 168-bis** del T.U.I.R. che prevedeva l’emanazione di una lista relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (art. 10);
- j. la **sospensione della riscossione in caso di trasferimento** all’estero di una stabile organizzazione o mediante operazioni straordinarie (art. 11);
- k. la disciplina da applicare ai casi di **trasferimento della residenza nel territorio nazionale** (art. 12);
- l. alcune modifiche al regime delle **perdite su crediti** (art. 13);
- m. l’**esenzione del reddito delle stabili organizzazioni di imprese residenti** (art. 14);
- n. il **credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero** (art.15);
- o. il **regime fiscale speciale per i lavoratori reimpatriati** (art. 16).

Tenuto conto dell'impatto di alcune disposizioni recate dal provvedimento in esame sull'attività operativa dei Reparti del Corpo, vengono di seguito sinteticamente illustrate le più significative novità introdotte e impartite preliminari direttive operative.

2. Art. 1 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)

La norma è finalizzata a conferire maggiore **organicità** alla disciplina del **ruling di standard internazionale**, già prevista dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, i cui contenuti vengono sostanzialmente confermati.

In continuità con la previgente disciplina in materia di *ruling*, le nuove disposizioni:

- a. prevedono l'abrogazione del citato art. 8 del D.L. n. 269/2003 e, contestualmente, l'inserimento nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dell'**art. 31-ter**, concernente la disciplina degli **accordi fiscali** tra imprese e Amministrazione finanziaria aventi ad oggetto alcune **fattispecie di natura transnazionale**;
- b. consentono alle **imprese "con attività internazionale"** di addivenire ad **accordi preventivi** con il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto:
 - (1) **i criteri e i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento** e dei valori patrimoniali di ingresso ed uscita in caso di trasferimento della residenza;
 - (2) **l'applicazione di norme**, anche convenzionali, **concernenti l'attribuzione di utili o perdite ad una stabile organizzazione**;
 - (3) **la valutazione preventiva dei requisiti** che configurano o meno una **stabile organizzazione** sul territorio dello Stato;
 - (4) **l'applicazione di norme**, anche convenzionali, **riguardanti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti**;
- c. stabiliscono che, salvo mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto, gli accordi in esame **vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro successivi**;
- d. confermano che, per i periodi d'imposta di validità degli accordi, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli artt. 32 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto di condivisione**.

L'istituto collaborativo – che, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si applica **anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive** – consente al contribuente di **definire in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria le fattispecie sub b.**, secondo le procedure che saranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015.

La disposizione in esame ha effetto a decorrere dalla data fissata dal predetto provvedimento direttoriale, allo stato non emanato.

Poiché la norma in argomento ripropone, nella sostanza, i contenuti del citato art. 8 del D.L. n. 269/2003, **si richiamo le direttive operative impartite con la circolare n. 349527 in data 22 novembre 2012** di questo Comando Generale – III Reparto, con la quale sono state diramate disposizioni in merito all'esecuzione delle attività ispettive nei confronti dei soggetti aderenti alla procedura di *ruling* di standard, nonché all'accessibilità, mediante la banca dati "**SERPICO**", delle informazioni relative alle procedure in corso e agli accordi conclusi.

3. Art. 2 (Interpello su nuovi investimenti)

L'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015 consente alle imprese che intendono effettuare **investimenti nel territorio dello Stato** di ammontare **non inferiore a trenta milioni di euro**, con **significative e durature ricadute sull'occupazione**, di presentare all'Agenzia delle Entrate

un'istanza di **interpello finalizzata a conoscere il trattamento fiscale del piano d'investimento** e delle **eventuali operazioni straordinarie connesse alla sua realizzazione**.

Con tale istituto è possibile richiedere anche una **valutazione preventiva** in merito:

- a. all'eventuale **assenza di abuso del diritto o elusione fiscale**;
- b. alla **sussistenza delle condizioni** per la **disapplicazione** di disposizioni antielusive;
- c. all'**accesso** ad eventuali **istituti o regimi** previsti dall'ordinamento tributario.

Le richieste di interpello della specie:

- d. potranno riguardare anche **tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, e, in tal caso, quest'ultima provvederà ad **inoltrare l'istanza agli enti competenti**, che **renderanno autonomamente la risposta**;
- e. dovranno essere evase dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di **120 giorni, prorogabili**, nel caso siano richieste integrazioni, di **ulteriori 90 giorni**.

Come chiarito nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015, la disposizione:

- f. richiede la presentazione da parte dell'investitore di un **business plan**, che deve descrivere **l'ammontare, i tempi e le modalità di realizzazione, l'incremento occupazionale** e gli **altri riflessi** dell'investimento;
- g. attribuisce all'Agenzia delle Entrate una "**attività di consulenza ad ampio raggio**" che si affianca a quella di cui è cenno *sub* 2. e può investire sia aspetti interpretativi sia applicativi e che, ad esempio, può riguardare contemporaneamente l'accesso al regime del consolidato, nazionale o mondiale e la disapplicazione delle regole sulle società controllate e collegate estere (c.d. "**CFC rule**");
- h. non pregiudica il diritto dell'investitore di avvalersi, per questioni diverse a quelle oggetto della procedura in esame, alle **altre forme di interpello** previste dall'ordinamento;
- i. stabilisce che **il contenuto della risposta vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valido** finché **restano invariate le circostanze di fatto e di diritto** sulla base delle quali la risposta è resa – o desunta, nel caso si perfezioni l'ipotesi di silenzio assenso contenuta nel citato art. 2, comma 2, ultimo periodo – con conseguente **nullità degli atti impositivi o sanzionatori emessi dall'Amministrazione in difformità a detto contenuto**.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalla data di emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sarà individuato l'Ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

Le **modalità applicative** dell'interpello saranno stabilite con **decreto ministeriale da emanare** entro 60 giorni dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Inoltre, il citato art. 2 prevede che l'Agenzia delle Entrate:

- j. pubblici annualmente la sintesi delle posizioni interpretative che possano rivestire generale interesse;
- k. possa verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni in essa contenute, fermo restando **l'esercizio degli ordinari poteri di controllo** dell'Amministrazione finanziaria (e, pertanto, **anche della Guardia di Finanza**) **esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere**.

4. Art. 3 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)

La norma introduce una sostanziale revisione della disciplina impositiva degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, apportando a tal fine alcune modifiche al T.U.I.R..

Il nuovo art. 47, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce il principio dell'imponibilità integrale degli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (cc.dd. "*black list*") nel caso in cui il socio percettore detenga partecipazioni:

- a. **dirette nella società estera distributrice;**
- b. **indirette**, attraverso il **controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in società intermedie** (italiane o estere) **che, a loro volta, conseguono utili da società con sede in Paesi a fiscalità privilegiata e nei limiti di detti utili.**

Le disposizioni dianzi richiamate non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati **imputati per trasparenza al socio residente**, ai sensi dell'art. 167, comma 1, T.U.I.R., o sia dimostrato, anche a seguito dell'interpello di cui al comma 5, lett. b), del citato art. 167¹, il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.².

Ove questa dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5³, al socio di controllo residente – ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono utili a fronte delle partecipazioni in entità *black-listed* – è riconosciuto un **credito in misura pari alle imposte assolte dal soggetto partecipato estero** nello stato di localizzazione, da detrarre dalla corrispondente imposta italiana secondo il meccanismo di calcolo di cui all'**art. 165 del T.U.I.R.**⁴.

Le citate disposizioni si applicano anche alle **plusvalenze** realizzate in base alla cessione di partecipazioni in imprese residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscali privilegiato, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 4-*bis* dell'art. 86 del T.U.I.R..

Nei casi in cui il contribuente intenda ottenere la disapplicazione del regime di imposizione integrale dimostrando la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. b), del T.U.I.R., ma non abbia presentato istanza di interpello secondo le disposizioni introdotte dal **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156**, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*" – ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole –, **la percezione di utili o il realizzo di plusvalenze derivanti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata deve essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi.**

In caso di mancanza o incompletezza di quest'ultima indicazione, si applica la **sanzione amministrativa** prevista dal nuovo comma 3-*ter* dell'art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal terzo comma della disposizione in esame.

Le disposizioni in argomento trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla loro entrata in vigore, ossia dal **1° gennaio 2015** per i soggetti con esercizio economico corrispondente all'anno solare.

¹ La norma si riferisce all'interpello preventivo attraverso il quale il contribuente può provare che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

² Si tratta delle condizioni di accesso al regime agevolativo dell'esenzione delle plusvalenze (c.d. "*participation exemption*"), al quale si accede dimostrando, tra l'altro, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in un "paradiso fiscale".

³ Ossia nel caso la società non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

⁴ Con il riconoscimento del credito per le imposte estere assolte dalle controllate *black list* che integrano i requisiti dell'effettivo e prevalente esercizio di un'attività commerciale, si intende evitare che esse subiscano un trattamento peggiore rispetto a quello riservato in caso di controllo di società meramente "passive".

5. Art. 4 (Interessi passivi)

La norma introduce alcuni correttivi in tema di deducibilità degli interessi passivi:

- a. **abrogando l'art. 96, comma 8, del T.U.I.R.**, con la conseguente impossibilità di includere nel consolidato nazionale, ai fini del calcolo del limite di deduzione degli interessi passivi, anche le eccedenze del risultato operativo lordo (c.d. ROL) delle società controllate estere⁵;
- b. prevedendo, per non penalizzare gli investimenti partecipativi esteri, **l'inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi incassati da società estere controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.1), del codice civile**;
- c. sopprimendo, nel comma 6 dell'art. 96 del T.U.I.R., il riferimento all'art. 3, comma 115, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, con conseguente **abrogazione della disciplina dell'indeducibilità degli interessi passivi eccedenti i cc.dd. "tassi soglia"**⁶;
- d. integrando la disciplina della **deducibilità integrale degli interessi passivi** relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su **immobili destinati alla locazione detenuti da società che esercitano in via effettiva e prevalente attività immobiliare**⁷, intervenendo sul testo dell'art. 1, comma 36, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dette disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla loro entrata in vigore.

6. Art. 5 (Disposizioni in materia di costi *black list* e di valore normale)

L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2015:

- a. ridefinisce l'istituto della indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ammettendone **automaticamente la deducibilità entro il limite del valore normale** dei beni e dei servizi effettivamente acquistati;
- b. **abroga** la c.d. "prima esimente", secondo cui la deducibilità dei costi in argomento era subordinata alla condizione dell'**esercizio prevalente ed effettivo di un'attività commerciale** da parte dell'impresa estera.

Pertanto, il contribuente potrà dedurre dal reddito i suddetti costi **oltre il limite del valore normale**, qualora dimostri l'**effettivo interesse economico** (c.d. seconda esimente)⁸.

⁵ L'utilizzo era limitato alle eccedenze realizzate dalle partecipate estere con bilanci revisionati ed esercizio sociale di durata uguale alle società italiane.

⁶ La disposizione, ora abrogata, prevedeva la deducibilità degli interessi passivi maturati sui titoli di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non fosse superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti.

⁷ Secondo l'art. 1, comma 36, della citata Legge n. 244/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2015, si considerano esercenti in via effettiva e prevalente un'attività immobiliare "le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati".

⁸ L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 51/E in data 6 ottobre 2010, ha chiarito che la valutazione della sussistenza dell'effettivo interesse economico va compiuta tenendo conto di tutti gli elementi dell'operazione nel suo complesso, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell'operazione.

Inoltre, la norma in argomento reca due distinte disposizioni di carattere interpretativo, stabilendo che:

- a. le disposizioni in materia di **prezzi di trasferimento** di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. **non possono essere estese alle transazioni tra imprese nazionali** (comma 2).

Pertanto, in conformità a questo indirizzo interpretativo, **non è più possibile formulare rilievi in tema di “transfer pricing interno”,** sulla base di un richiamo alla disposizione dianzi indicata;

- b. ai fini dell'IVA, delle imposte sul reddito e dell'Irap, **per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunta soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.**

Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla loro entrata in vigore.

7. Art. 6 (Consolidato nazionale)

L'art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015 modifica la disciplina del consolidato nazionale, contenuta negli artt. 117 e ss. del T.U.I.R.⁹, introducendo il c.d. “consolidato orizzontale”.

In base alle nuove disposizioni, la consociate - che siano **società residenti** in Italia, **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di società residenti nell'**Unione europea** ovvero in **Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un **effettivo scambio di informazioni** - possono consolidare le proprie basi imponibili, previa **designazione**, da parte del soggetto non residente, **della controllata chiamata ad esercitare l'opzione** di consolidamento.

Il nuovo quadro normativo in tema di consolidato nazionale prevede, tra l'altro, che:

- a. l'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata non consente di includere nel perimetro di consolidamento le società da cui essa sia, a propria volta, controllata;
- b. **i requisiti del controllo** per l'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata **devono sussistere in capo alla controllante non residente;**
- c. **la controllata nazionale designata assume tutti i diritti e gli obblighi della consolidante;**
- d. **le responsabilità previste dall'art. 127 del T.U.I.R.** per le società o enti controllanti, che ricadono in capo alla designata, **sono assunte in via sussidiaria anche dal soggetto non controllante residente**, a pena di inefficacia dell'opzione;
- e. in ipotesi di **interruzione** della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, **le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della consolidante sono attribuite in via esclusiva alle controllate** che le hanno prodotte.

Le modalità di applicazione delle norme dianzi citate e le indicazioni operative in merito alla designazione della controllata consolidante saranno indicate in un provvedimento del

⁹ I correttivi si sono resi necessari a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 che hanno evidenziato l'incompatibilità con l'Ordinamento comunitario delle normative nazionali che riconoscono l'esistenza di un'unica entità fiscale a una società controllante residente che detiene, a sua volta, controllate residenti, negandola, invece, alla società “sorelle” residenti la cui controllante comune non abbia sede nello Stato membro e non disponga ivi di una stabile organizzazione. Ne deriva che la previgente disciplina del consolidato fiscale, laddove circoscriveva l'accesso al consolidato nazionale – nella veste di consolidanti – ai soggetti in possesso di una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna controllata, si pone in contrasto con i principi contenuti nella citata pronuncia della Corte di Giustizia.

Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, allo stato non ancora emanato.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla sua entrata in vigore.

8. Art. 7 (Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato)

L'art. 7 del D.Lgs. n. 147/2015 introduce nell'ordinamento nazionale un complesso di regole per determinare il **reddito** derivante dalle attività esercitate in Italia per mezzo di una **stabile organizzazione**, razionalizzando e conformando agli orientamenti dell'OCSE le previgenti disposizioni sul reddito delle società e degli enti non residenti.

In sintesi, le nuove norme prevedono:

- a. **la tassazione dei redditi prodotti da entità estere nel territorio dello Stato** secondo le disposizioni del Titolo I del T.U.I.R., ossia in ragione della loro riconducibilità alle specifiche categorie reddituali di cui all'art. 6 del T.U.I.R., con la sola eccezione dei redditi d'impresa ivi realizzati dalla stabile organizzazione per i quali l'art. 152 del T.U.I.R. introduce una specifica regolamentazione;
- b. **la semplificazione degli adempimenti** per società ed enti non residenti, che dovranno indicare in **un'unica dichiarazione** tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato, distinti per categoria;
- c. la sostituzione del principio dell'attribuzione alle stabili organizzazioni nazionali di imprese estere di tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato (c.d. "forza di attrazione della stabile organizzazione), con il criterio contenuto nel nuovo art. **152 del T.U.I.R.**, secondo il quale il reddito della stabile organizzazione è determinato sulla base degli utili e delle perdite ad essa **effettivamente riferibili** secondo le disposizioni vigenti per i soggetti IRES¹⁰;
- d. al fine di "isolare" i fatti gestionali attribuibili alla stabile organizzazione, l'introduzione dell'**obbligo di redazione** da parte dei soggetti non residenti di un apposito **rendiconto economico e patrimoniale** secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti con le medesime caratteristiche¹¹;
- e. l'estensione, anche ai fini dell'IRAP, della nozione di stabile organizzazione come entità funzionalmente separata, e cioè come **impresa indipendente e distinta dalla casa madre, operante sul libero mercato alla stregua di un operatore indipendente**, con la conseguenza che il reddito attribuibile alla stabile organizzazione deve necessariamente derivare dall'**analisi funzionale e fattuale** volta ad individuare le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni impiegati nel processo economico;
- f. la previsione **che i componenti di reddito che derivano da operazioni intercorrenti tra la stabile organizzazione e la casa madre siano soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento.**

Dette disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del Decreto, e quindi dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

¹⁰ Ciò vale a ricondurre i criteri di determinazione del reddito della stabile organizzazione previsti dagli artt. 151 e 153 del T.U.I.R. all'art. 7 del modello di Convenzione elaborato dall'OCSE, nella parte in cui si prevede che "... gli utili sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione".

¹¹ Fa eccezione il caso dell'emissione di strumenti finanziari emessi in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea da parte della casa madre estera, al fine di evitare un aggravio per i soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia che, pur essendo quotati nel mercato estero, non sono tenuti nel Paese di residenza all'applicazione dei principi contabili internazionali.

9. Art. 8 (Disciplina delle controllate e collegate estere)

La norma modifica l'art. 167, comma 5, ultimo periodo, del T.U.I.R.:

- a. **sostituendo l'obbligo di interpello di cui all'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212**, ai fini della disapplicazione della disciplina in materia di società controllate estere, con la **facoltà**, per il socio residente, di proporre **interpello preventivo ai sensi art. 21 della Legge 30 settembre 1991, n. 413¹²**;
- b. ammettendo, coerentemente con il principio della facoltatività degli interpelli, che la **dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui al citato art. 167, comma 5**, del T.U.I.R. che escludono la tassazione per trasparenza, possa avvenire, a scelta del contribuente, **in via preventiva o in fase di eventuale controllo**.

In quest'ultima ipotesi, la norma stabilisce che l'avviso di accertamento **non può essere notificato se prima non viene concesso al contribuente un termine di 90 giorni** per presentare ogni evidenza a supporto delle proprie ragioni e che l'Amministrazione finanziaria, nel caso ritenga di disattendere le prospettazioni del contribuente, ha **l'obbligo di motivare l'avviso medesimo anche in relazione delle prove addotte**;

- c. sancendo che, salvi i casi in cui la disciplina della tassazione per trasparenza sia stata concretamente applicata ovvero sia stata esclusa a seguito di interpello, il socio residente **deve comunque indicare nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle partecipazioni in questione** in analogia a quanto previsto *sub* 4. in relazione alla percezione di proventi da Stati o territori a fiscalità privilegiata, rendendosi altrimenti applicabile la **sanzione prevista dal nuovo art. 8, comma 3-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 417**.

Dette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla loro entrata in vigore¹³.

10. Art. 9 (Spese di rappresentanza)

La norma modifica l'art. 108, comma 2, del T.U.I.R., concernente i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, prevedendo:

- a. che il **requisito dell'inerenza venga definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze** anche in funzione della natura e della destinazione delle spese stesse;
- b. l'**eliminazione del riferimento al volume dei ricavi dell'attività caratteristica ed all'attività internazionale dell'impresa, quali parametri per determinare la quota deducibile**;
- c. che dette spese, ove rispondenti al principio d'inerenza *sub* a., sono **deducibili entro i limiti fissati dalla nuova formulazione dell'art. 108, comma 2, del T.U.I.R.**, i quali possono essere modificati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze¹⁴.

Dette disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015.

¹² Al riguardo, va segnalato che, anche in assenza dell'interpello preventivo, l'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 32/E in data 14 giugno 2010, n. 51/E in data 6 ottobre 2010 e n. 23/E in data 26 maggio 2011, aveva già riconosciuto al contribuente la possibilità di dimostrare anche successivamente l'esistenza delle esimenti.

¹³ È previsto un regime transitorio a seguito dell'abrogazione dell'art. 168 in forza del quale gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2006, n. 268, presumendosi a tal fine che gli utili distribuiti dal soggetto siano prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

¹⁴ La norma prevede inoltre che lo stesso decreto potrà elevare il limite di valore dei beni gratuitamente disponibili.

11. Art. 10 (Liste di Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni e coordinamento black list)

La norma:

- a. **abroga l'art. 168-bis del T.U.I.R.** che, in modo programmatico, rinviava a un emanando decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'introduzione della c.d. "*white list*", ossia dell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia;
- b. **reintroduce:**
 - (1) all'art. 6 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, il criterio secondo cui **la lista comprende "Stati o territori che consentono un adeguato scambio d'informazioni"**;
 - (2) all'art. 11 del citato D.Lgs. n. 239/1996, le disposizioni che conferiscono al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di emanare **più decreti contenenti la *white-list*** e le modifiche alla stessa che, nel corso del tempo, si renderanno necessarie;
- c. **sostituisce i riferimenti alla lista di cui all'abrogato comma 1 dell'art. 168-bis del T.U.I.R.**, rinviano ai decreti di all'art. 11, comma 4, lett. c), del citato D.Lgs. n. 239/1996.

Le disposizioni in argomento si applicano dal periodo d'imposta in corso alla loro entrata in vigore.

12. Art. 11 (Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero)

La norma introduce una modifica a carattere interpretativo dell'art. 166 del T.U.I.R., confermando che **la sospensione della tassazione in uscita (c.d. *tax deferral*) si applica anche in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o una ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso un altro Stato dell'Unione Europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.**

La disposizione è efficace sin dal periodo d'imposta in corso alla sua entrata in vigore.

13. Art. 12 (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)

La disposizione **introduce l'art. 166-bis del T.U.I.R.**, recante la disciplina del **trasferimento della residenza nel territorio dello Stato** da parte di soggetti non residenti esercenti **imprese commerciali**, distinguendo tra le ipotesi di provenienza:

- a. **da un Paese incluso nella lista di cui al citato art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 239/1993**, nel qual caso le attività e le passività trasferite vengono assunte "**a valore normale**" da determinarsi ai sensi dell'art. 9 del T.U.I.R.;
- b. **da Paesi non iscritti nell'elenco *sub a.***, nel quale caso, in assenza di determinazione del valore normale all'esito dell'accordo ai sensi dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/73, il valore fiscale degli elementi patrimoniali trasferiti è assunto;
 - (1) **per le attività in misura pari al minore tra il costo d'acquisto, il valore di bilancio e il valore normale ex art. 9 del T.U.I.R.**;
 - (2) **per le passività in ragione del maggiore tra i valori *sub (1)*¹⁵.**

Le disposizioni in argomento sono efficaci a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla loro entrata in vigore.

¹⁵ È demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei metodi di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

14. Art. 13 (Perdite su crediti)

La norma razionalizza il trattamento fiscale delle **rinunce ai crediti da parte dei soci**:

- a. **equiparando i casi di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio alle operazioni precedute dall'acquisto del credito** (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore);
- b. qualificando come **"apporto"** la **sola parte di rinuncia che corrisponda al valore fiscalmente riconosciuto del credito**, quale risulti da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** prodotta dal socio¹⁶;
- c. stabilendo che la rinuncia dei soci ai crediti si considera **sopravvenienza attiva per la parte che ecceda il valore fiscale sub b.**

La disposizione, inoltre, introduce alcuni **regimi derogatori** associati a particolari momenti di **crisi aziendale** e alla pendenza di **procedure concorsuali**, nonché in relazione alle procedure estere equivalenti.

Le disposizioni in argomento si applicano, in parte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla loro entrata in vigore e, in altra parte, a decorrere dal 2016.

15. Art. 14 (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)

L'art. 14 del D.Lgs. n. 147/2015 consente alle imprese residenti di optare per il regime di **esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero** (c.d. "*branch exemption*"), in deroga al principio della tassazione su base mondiale.

Secondo la disciplina delineata dal D.Lgs. n. 147/2015, l'opzione:

- a. è **irrevocabile** e va esercitata, **al momento di costituzione** della stabile organizzazione, ovvero, **per le imprese già esistenti, entro il periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del nuovo regime**;
- b. deve essere riferita **a tutte le stabili organizzazioni**, sempre che non siano localizzate in Paesi fiscalità privilegiata;
- c. in quest'ultimo caso, può essere esercitata ove ricorrano le condizioni per la disapplicazione della disciplina in materia di controllate estere (c.d. "*CFC rule*");
- d. determina che **il reddito della stabile organizzazione** venga:
 - (1) **indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi** del soggetto residente;
 - (2) **quantificato secondo i criteri di cui all'art. 152 del T.U.I.R.**, applicando nelle transazioni intercorse tra la casa madre e la stabile organizzazione e tra quest'ultima e le altre entità del gruppo le disposizioni in tema di **prezzi di trasferimento** contenute nell'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2000, n. 122;
- e. **si applicherà secondo le modalità operative indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e, allo stato, non ancora emanato.**

La norma, inoltre, riconosce al contribuente la facoltà di interpellare l'Agenzia delle Entrate in merito all'esistenza della stabile organizzazione.

La disposizione in argomento si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015.

¹⁶ In mancanza della dichiarazione del socio, il valore fiscale dell'apporto è assunto in misura pari a zero.

16. Art. 15 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

La norma apporta alcuni **correttivi** all'istituto del **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**, di cui all'**art. 165 del T.U.I.R.**, in parte modificato.

In particolare, la previsione:

- a. **estende a tutti contribuenti i benefici di cui ai commi 5 e 6 del richiamato art. 165 del T.U.I.R.** e segnatamente:
 - (1) la detraibilità delle imposte estere pagate a titolo definitivo per il periodo nel quale il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia;
 - (2) possibilità di riporto, in avanti e indietro, delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana,in precedenza applicabili soltanto ai redditi prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione;
- b. introduce una **disposizione interpretativa** in merito all'ambito oggettivo di applicazione del citato **art. 165 del T.U.I.R.**, **prevedendone l'applicazione in relazione a:**
 - (1) **le imposte estere oggetto di una convenzione** contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato di produzione del reddito e l'Italia;
 - (2) **le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito**, riservando al contribuente la facoltà di presentare istanza di **interpello ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000**, sussistendo **obiettive condizioni di incertezza** sulla corretta interpretazione delle disposizioni.

La norma sub a. si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso.

17. Art. 16 (Regime speciale per i lavoratori reimpatriati)

La norma riconosce la **tassazione** nella misura del **70 per cento dei redditi di lavoro dipendente** prodotti da persone **altamente qualificate** che **trasferiscono la residenza in Italia dopo una permanenza estera**.

Al regime agevolativo, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R. e per i quattro periodi successivi, si accede al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a. i lavoratori **non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti** il predetto trasferimento e si impegnano a **permanere in Italia per almeno due anni**;
- b. l'attività lavorativa viene **svolta presso un'impresa residente** nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- c. l'attività lavorativa è prestata **prevalentemente nel territorio italiano**;
- d. i lavoratori rivestono **ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** come definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Con il decreto *sub d.* saranno dettate ulteriori disposizioni di attuazione e coordinamento con le altre norme agevolative, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.